

Allegato A

**DISCIPLINARE DEL COMUNE DI SIENA PER LE ATTIVITA'
DI ESERCIZIO, CONTROLLO, MANUTENZIONE E PER LO
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ED
ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI AI SENSI DEL D.P.R.
74/2013 E DEL REGOLAMENTO REGIONALE DI
ATTUAZIONE DELL'ART. 23 sexies DELLA L.R. 39/2005**

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Il presente disciplinare si applica agli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva nonché di preparazione dell'acqua calda sanitaria, installati nel territorio del Comune di Siena, come definiti dall'art.3 del Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici.

Tutti i predetti impianti termici devono rispettare le procedure e le indicazioni riportate negli articoli che seguono.

Ai fini del presente atto valgono le definizioni contemplate nel richiamato regolamento regionale nonché quelle contenute nell'art. 2, comma 1, dell'allegato "A" al D.Lgs. 192/2005 e s.m.i..

Art. 2

**RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO
TERMICO**

Il responsabile dell'impianto termico, così come identificato dall'allegato "A" al D. Lgs. 192/2005, è responsabile dell'esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione del proprio impianto.

In tale veste è tenuto, tra l'altro, a :

1. Condurre l'impianto termico nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente e del periodo annuale di accensione e della durata di attivazione giornaliera, in adempimento di quanto previsto agli artt. 3 e 4 del D.P.R. 74/2013;
2. Demandare la conduzione dell'impianto termico con potenza termica nominale al focolare superiore a 232 kW ad un operatore in possesso di idoneo patentino;
3. Demandare ad operatori in possesso della specifica certificazione gli interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra come previsto dagli artt. 8 e 9 del D.P.R. 43/2012;
4. Provvedere a che siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto con le modalità e le tempistiche di cui all'art.8 del Regolamento regionale di attuazione dell'art. 23 sexies della L.R. 39/2005 e richiamate all'art. 4 del presente disciplinare;
5. Provvedere affinché siano eseguiti i controlli dell'efficienza energetica dell'impianto con le modalità e la tempistica di cui all'art. 9 del Regolamento regionale di attuazione dell'art. 23 sexies della L.R. 39/2005 e richiamate agli artt. 5 e 6 del presente disciplinare.
6. Firmare per presa visione i rapporti di controllo ed eventuale manutenzione che il manutentore compila al termine dei controlli di cui precedente comma 4, nonché i rapporti di controllo di efficienza energetica che il manutentore compila al termine dei controlli di cui al comma 5;

7. Provvedere al pagamento del contributo connesso ai rapporti di controllo di efficienza energetica, nella misura e con le modalità indicate al successivo art. 9 del presente disciplinare;
8. Conservare, compilare e sottoscrivere quando previsto, la documentazione tecnica dell'impianto, ed in particolare:
 - la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza di cui al D.M. 37/2008;
 - copia dei rapporti di controllo e manutenzione, di cui all'art. 8 del regolamento regionale, e dei rapporti di efficienza energetica, di cui all'art. 9 del regolamento regionale, che il manutentore/installatore ha l'obbligo di redigere al termine delle relative operazioni di controllo e manutenzione;
 - copia del rapporto di prova che l'ispettore ha l'obbligo di redigere al termine di una eventuale ispezione dell'impianto termico;
 - il libretto di impianto;
 - i libretti d'uso e manutenzione dei vari componenti dell'impianto.
9. Redigere ed inviare al Comune di Siena :
 - la scheda identificativa dell'impianto di cui all'art. 8, comma 9 del Regolamento regionale;
 - la comunicazione del cambio del responsabile dell'impianto termico di cui all'art. 7, comma 3 del regolamento regionale;
 - specifica comunicazione di modifica del responsabile dell'impianto termico di cui all'art. 7, comma 3 del regolamento regionale nel caso il responsabile dell'impianto sia un amministratore di condominio e la modifica derivi dalla nomina o revoca di quest'ultimo;
10. Compilare, firmare ed inviare, quando previsto, al Comune di Siena :
 - la dichiarazione di disattivazione dell'impianto termico di cui all'art. 3, comma 5 del regolamento regionale;
 - la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico di cui all'art. 12, comma 5 del regolamento regionale;
 - la comunicazione della sostituzione del generatore di calore di cui all'art. 12, comma 5 del regolamento regionale.
11. Consentire l'ispezione dell'impianto termico di cui è responsabile con le modalità e le tempistiche di cui ai successivi articoli del presente disciplinare e firmare per presa visione il rapporto di prova che l'ispettore compila al termine dei controlli.

Art. 3

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DEGLI IMPIANTI TERMICI

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento regionale di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39, gli impianti termici sono muniti di:

- a) "libretto di impianto per la climatizzazione" ;
- b) istruzioni di uso e manutenzione dell'impianto rese, ai sensi dell'articolo 8 commi 2 e 3 del richiamato Regolamento regionale, dalla ditta installatrice o incaricata della manutenzione dell'impianto;
- c) libretti di istruzione di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell'impianto forniti dai produttori;
- d) "Dichiarazione di conformità" prevista dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici). Gli impianti installati antecedentemente l'entrata in vigore di detto decreto, sono muniti, ove obbligatoria, della documentazione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la

sicurezza degli impianti) o di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1998, n. 218 (Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico);

e) "Rapporti di controllo e manutenzione" di cui all'articolo 8, comma 5 del Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39, nonché "Rapporti di controllo di efficienza energetica" di cui all'articolo 10, comma 3 sempre del citato Regolamento ;

f) Codice identificativo dell'impianto e nel caso di impianti al servizio di più unità immobiliari, la tabella prevista dall'articolo 4, comma 7 del D.P.R. 74/2013;

g) Documentazione prevista dal D.Lgs. 152/2006, parte V, titolo II per gli impianti termici civili come individuati dagli articoli 282 e 283 dello stesso decreto;

h) Documentazione di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 1 dicembre 1975 (Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione) laddove obbligatoria;

i) Documentazione di cui alla normativa in materia di prevenzione incendi, ove prevista per tale tipologia di impianto.

Art. 4

CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

1 Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli impianti termici sono svolte da ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/2008.

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono svolte conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni di uso e manutenzione dell'impianto fornite dalla impresa installatrice.

3. Per impianti esistenti privi delle istruzioni di uso e manutenzione di cui al comma 2 spetta alla ditta incaricata della manutenzione dell'impianto fornire le stesse istruzioni.

4. Le istruzioni di uso e manutenzione sono redatte facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi o alle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o apparecchio o dispositivo, conformemente a quanto disposto dall'articolo 7 commi 2, 3 e 4 del D.P.R. 74/2013.

5. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione previste al presente articolo, l'operatore incaricato dal responsabile di impianto redige e sottoscrive in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà un rapporto di controllo e manutenzione in cui sono riportate le attività effettuate ed è specificato se si tratti di attività derivanti dalle istruzioni di cui al comma 2 o da altro evento. Il responsabile di impianto sottoscrive il rapporto per presa visione.

6. Una copia del rapporto di controllo e manutenzione è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega al libretto di impianto di cui al successivo comma 8; una copia è conservata a cura del manutentore per un periodo non inferiore a 5 anni per eventuali verifiche documentali da parte delle autorità competenti.

7. Qualora il manutentore rilevi nella sua attività situazioni di immediato pericolo provvede ad informare senza indugio il responsabile d'impianto e, laddove necessario, il comune nel cui territorio è installato l'impianto e gli altri soggetti competenti per l'adozione delle eventuali misure cautelari.

8. Entro i termini di cui all'articolo 20 del Regolamento regionale di attuazione dell'art.23 sexies della L.R. 39/2005 gli impianti termici sono muniti di un "libretto di impianto per la

climatizzazione" conforme a specifico modello approvato con decreto del dirigente della struttura regionale competente. L'impresa installatrice, la ditta incaricata della manutenzione e il responsabile dell'impianto sono tenuti alla compilazione delle schede di rispettiva competenza contenute nel suddetto libretto.

9. Il libretto comprende una scheda che identifica l'impianto e il suo responsabile. La scheda identificativa d'impianto è trasmessa al Comune di Siena con le modalità specificate negli articoli che seguono.

10. Il libretto è conservato a cura del responsabile dell'impianto presso l'unità immobiliare o la centrale termica in cui questo è collocato per tutta la sua durata in esercizio.

11. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o unità immobiliare i libretti di impianto sono consegnati, a cura del responsabile dell'impianto all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

12. Nel caso di impianti termici civili di cui all'articolo 283 del D.Lgs. 152/2006 di potenza termica nominale al focolare superiore a 35 kW, per la cui installazione o modifica sia necessaria nuova dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008, è trasmessa all'autorità competente la dichiarazione, prevista dall'articolo 284 del decreto legislativo, che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche e ai valori limite fissati dagli articoli 285 e 286 del D.Lgs. 152/2006.

13. Fino all'emanazione del Decreto di approvazione del modello di "libretto di impianto per la climatizzazione" previsto dall'art. 8 comma 8 del Regolamento regionale, si utilizza il modello di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo economico di cui all'art. 7, comma 6 del D.P.R. 74/2013;

14. L'intervento di manutenzione, compreso il rapporto che ne deriva, non coincide necessariamente con il controllo di efficienza energetica disciplinato dal prossimo articolo.

Art. 5

OBBLIGHI DI CONTROLLO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI TERMICI

1. I controlli di efficienza energetica di cui al presente articolo sono obbligatori per gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, indipendentemente dalla fonte energetica utilizzata.

2. I controlli di efficienza energetica sono realizzati nei casi di:

- a) prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
- b) sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, quali il generatore di calore;
- c) interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

3. Per gli impianti di climatizzazione esistenti non ancora sottoposti al controllo di efficienza energetica in applicazione del D.Lgs. 192/2005, il primo controllo di efficienza energetica si effettua in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 4.

4. I controlli di efficienza energetica successivi a quelli di cui ai commi 2 e 3, nonché i controlli di efficienza energetica per gli impianti comunque già sottoposti a controllo di efficienza energetica in applicazione del D.Lgs. 192/2005, sono effettuati secondo la periodicità riportata nella tabella di cui all'allegato A al Regolamento regionale di attuazione dell'art. 23 sexies della L.R. 39/2005. La tempistica per l'effettuazione dei predetti controlli è pertanto la seguente:

a) impianti a metano o GPL con potenza tra 10 e 100 kW, in esercizio da più di otto anni o installati all'interno di locali adibiti alla permanenza delle persone¹: entro la fine del secondo anno a far data dall'anno in cui è stato trasmesso il precedente rapporto di controllo dell'efficienza energetica;

b) impianti a metano o GPL con potenza tra 10 e 100 kW in esercizio da meno di otto anni ed installati all'esterno: entro la fine del quarto anno a far data dall'anno in cui è stato trasmesso l'ultimo rapporto di controllo dell'efficienza energetica;

c) impianti a metano o GPL con potenza superiore a 100 kW; entro la fine del secondo anno a far data dall'anno in cui è stato trasmesso il precedente rapporto di controllo dell'efficienza energetica;

d) impianti a combustibile liquido o solido con potenza tra 10 e 100 kW: entro la fine del secondo anno a far data dall'anno in cui è stato trasmesso il precedente rapporto;

e) impianti a combustibile liquido o solido con potenza superiore a 100 kW : entro la fine dell'anno.

5. Nel caso di macchine frigorifere, ai sensi dell'art.9 comma 3 del Regolamento regionale di attuazione dell'art. 23 sexies della L.R. 39/2005, il primo controllo di efficienza energetica si effettua in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione ed in ogni caso entro il 24.03.2018.

Art. 6

MODALITA' DI CONTROLLO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI TERMICI

1. Il controllo di efficienza energetica verifica:

a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del d.lgs. 192/2005;

b) la presenza e la funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;

c) la presenza e la funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

2. Oltre a quanto previsto al comma 1, è verificato:

a) nel caso di generatori di calore, che il rendimento di combustione, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, rispetti i valori limite di cui all'allegato B al d.p.r. 74/2013, fatto salvo quanto previsto in merito ai generatori di calore alimentati a biomassa dall'articolo 21 del Regolamento regionale di attuazione dell'art. 23 sexies della L.R. 39/2005;

b) nel caso di macchine frigorifere e pompe di calore, che siano rispettati i valori limite di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 9 del d.p.r. 74/2013;

c) nel caso di unità cogenerative, che siano rispettati i valori limite di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 10 del d.p.r. 74/2013.

¹ Per "locale adibito alla permanenza delle persone" si intende lo spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti di qualsiasi materiale, qualora parte degli edifici ricompresi nelle categorie di destinazione d'uso di cui all'art. 3 del D.P.R. 412/1993. Sono assimilati al locale adibito alla permanenza delle persone i locali, comprese le verande chiuse o i vani tecnici, direttamente comunicanti con lo stesso.

3. Ai fini delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, il controllo di efficienza energetica accerta quanto indicato nei rispettivi modelli di "rapporto di controllo di efficienza energetica" approvati con decreto del dirigente della struttura regionale competente.
4. Nel caso di mancato rispetto dei valori limite di cui al comma 2 si applica quanto prescritto all'articolo 8, commi 7, 8, 9, 10 del D.P.R. 74/2013.
5. Nel caso di impianti soggetti alla misurazione in opera del rendimento e del tiraggio per l'evacuazione dei prodotti della combustione, le operazioni di controllo e manutenzione sono effettuate con strumentazione idonea. Lo strumento di misurazione è sottoposto a regolare manutenzione secondo quanto prescritto nelle specifiche istruzioni fornite dal produttore ed è verificato e tarato almeno una volta ogni 12 mesi.
6. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione previste al presente articolo, l'operatore incaricato dal responsabile di impianto redige e sottoscrive, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il "rapporto di controllo di efficienza energetica" di cui al comma 3. Il responsabile di impianto sottoscrive il rapporto per presa visione.
7. Nel rapporto di controllo di efficienza energetica sono riportati, a pena di irricevibilità, il codice fiscale del responsabile dell'esercizio e manutenzione di cui all'articolo 2, nonché il codice identificativo dell'impianto.
8. Una copia del Rapporto di controllo di efficienza energetica è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega al libretto; una copia è conservata a cura del manutentore per un periodo non inferiore a 5 anni per eventuali verifiche documentali da parte delle autorità competenti.
9. Il manutentore trasmette il rapporto di controllo di efficienza energetica al Comune di Siena, con le modalità indicate all'art. 9.
10. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art.10 terzo comma del Regolamento regionale di attuazione dell'art. 23 sexies della L.R. 39/2005 previsto per l'approvazione dei modelli regionali di Rapporto di controllo di efficienza energetica, si usano i Rapporti di controllo di efficienza energetica conformi ai modelli approvati con il D.M. 10/02/2014.

Art.7

ACCERTAMENTI ED ISPEZIONI

1. Il Comune di Siena, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento regionale di attuazione dell'art. 23 sexies della L.R. 39/2005, effettua gli accertamenti e le ispezioni volti alla verifica dell'osservanza delle norme per il contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici mediante L'AGENZIA PROVINCIALE PER L'ENERGIA, L'AMBIENTE e LO SVILUPPO SOSTENIBILE" A.P.E.A. S.r.l., di seguito denominata APEA, società che ha l'incarico per la gestione del catasto comunale degli impianti termici, per l'effettuazione degli accertamenti documentali e delle verifiche ispettive sugli stessi. Resta inteso che l'attività sanzionatoria rimane di esclusiva competenza dell'Amministrazione comunale.
2. APEA provvede all'accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevi la necessità, ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere gli adeguamenti tecnici e documentali.
3. Qualora dall'accertamento APEA rilevi situazioni di immediato pericolo, la stessa provvede ad informare il comune e gli eventuali altri soggetti competenti nonché, nel caso di impianti alimentati tramite la rete del gas naturale, l'impresa di distribuzione per le misure cautelari previste dalle norme vigenti.

4. Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW.

5. Sono sottoposti ad ispezione a pagamento, con il contestuale obbligo da parte del responsabile dell'impianto termico di versarne contributo gli oneri nella misura stabilita dal successivo art. 8, comma 2:

- a) tutti gli impianti termici soggetti agli obblighi di trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica laddove questo non risulti pervenuto;
- b) gli impianti termici per i quali a seguito dell'accertamento documentale permangano, anche dopo la richiesta di adeguamenti tecnici e documentali, elementi di criticità;
- c) gli impianti termici per i quali l'ispezione avvenga su richiesta del responsabile d'impianto.

6. Sono sottoposti ad ispezione a campione, ossia senza il contestuale obbligo del contributo di cui all'articolo 8 comma 2, gli impianti per i quali risulta pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica, secondo quanto previsto all'art. 8 comma 1 e con le modalità definite nell'art. 9. Il campione è determinato su base annuale mediante sorteggio ed è pari almeno al 5 per cento dei rapporti pervenuti, con priorità per gli impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni.

7. Il Comune di Siena provvede tramite APEA a comunicare formalmente ad ogni responsabile dell'impianto da sottoporre ad ispezione, gli estremi del tecnico incaricato ed il termine di tempo entro il quale essa deve essere eseguita.

8. Il responsabile dell'impianto o un suo delegato dovrà assicurare la propria presenza durante l'ispezione, e a tal fine potrà accordarsi con APEA per definire la data e la fascia oraria in cui verrà effettuato il controllo stesso. Resta inteso che in caso di urgenza il Comune di Siena potrà richiedere il controllo di singoli impianti entro il termine massimo di 7 giorni dalla data della comunicazione.

9. Una volta eseguita l'ispezione, APEA archivia il "Rapporto di Controllo Tecnico" in nome e per conto del Comune, provvedendo nel contempo a rilasciare copia dello stesso al responsabile dell'impianto termico che è a sua volta tenuto a conservarlo.

10. Tutti i tecnici di APEA devono essere muniti di apposito tesserino di riconoscimento e di copia della comunicazione di cui al comma sette del presente articolo. Entrambi i documenti devono essere esibiti prima dell'effettuazione dell'ispezione.

11. La mancata ispezione da parte del tecnico incaricato per reiterata negligenza o rifiuto del responsabile dell'impianto termico, sarà comunque ritenuta violazione delle norme e sanzionato applicando quanto previsto all'articolo 15 comma 5 del D.Lgs. 192/2005, fermo restando la l'eventuale sospensione della fornitura di gas naturale prevista dall'art. 16 del D.Lgs. 164/2000.

Art. 8

ONERI PER LE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

Tutti gli impianti individuati agli artt. 1 e 5 del presente disciplinare sono sottoposti ad accertamenti ed ispezioni tendenti ad accertare la loro rispondenza ai requisiti di legge.

Gli oneri relativi a detti controlli sono posti a carico dei responsabili degli impianti stessi con le modalità appresso specificate.

1. ONERI PER AUTOCERTIFICAZIONI

Per gli impianti per i quali il rapporto di controllo di efficienza energetica è trasmesso al Comune, come indicato all'art. 6, nei termini e con le modalità previste all'art.9, gli importi del contributo dovuto sono così stabiliti:

Impianti termici con generatori di calore a fiamma

<i>P (POTENZA NOMINALE UTILE)</i>	<i>MISURA DEI CONTRIBUTI</i>
Fino a 35 kW	€14
35 < P ≤ 100	€18
100 < P ≤ 350	€60
P > 350	€80

Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore

<i>P (POTENZA NOMINALE UTILE)</i>	<i>MISURA DEI CONTRIBUTI</i>
Fino a 35 kW	€10
35 < P ≤ 100	€12
P > 100	€20

Impianti alimentati da teleriscaldamento:

<i>SUPERFICIE UTILE</i>	<i>MISURA DEI CONTRIBUTI</i>
100 mq (o frazione superiore)	€10

Impianti cogenerativi

<i>P (POTENZA NOMINALE UTILE)</i>	<i>MISURA DEI CONTRIBUTI</i>
Fino a 100 kW	€15
100 < P ≤ 350	€20
P > 350	€30

I versamenti degli oneri previsti per le autocertificazioni vanno effettuati sul c.c.p. n. 42946533 – IBAN: IT18A076011420000042946533 intestato a : Comune di Siena – Ufficio Controllo Impianti Termici – 53100 SIENA con la causale "Versamento diritti autocertificazione impianti termici".

Le somme introitate dal Comune con le autocertificazioni saranno impiegate per l'effettuazione delle ispezioni a campione (sul 5% annuale delle autocertificazioni pervenute così come previsto dall'art.11 comma 7 del Regolamento regionale di attuazione dell'art. 23 sexies della L.R. 39/2005) e per il sostenimento delle spese connesse con le attività di competenza.

I controlli a campione sugli impianti regolarmente autocertificati saranno effettuati senza spese per l'utente.

2. ONERI PER LE ISPEZIONI A PAGAMENTO (IN CARENZA DI AUTOCERTIFICAZIONI, O IN PRESENZA DI ANOMALIE O SU RICHIESTA DEL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO TERMICO)

Gli oneri per le ispezioni agli impianti per i quali non sia stato trasmesso al Comune, nei termini previsti all'art. 9, il rapporto di controllo di efficienza energetica, nonché quelli per le ispezioni ad

impianti per i quali a seguito di accertamenti documentali permangano, anche dopo la richiesta di adeguamenti tecnici e documentali, elementi di criticità e quelli per le ispezioni ad impianti termici per i quali tale attività avviene su richiesta del responsabile di impianto, sono così stabiliti:

Impianti termici con generatori di calore a fiamma

<i>P (POTENZA NOMINALE UTILE)</i>	<i>MISURA ONERI PER LE ISPEZIONI</i>
Fino a 35 kW	€100
35 < P ≤ 100	€130
100 < P ≤ 350	€ 190
P > 350	€ 240

Si prevede una maggiorazione di 50 euro in più per ogni generatore aggiuntivo.

Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore

<i>P (POTENZA NOMINALE UTILE)</i>	<i>MISURA ONERI PER LE ISPEZIONI</i>
Fino a 35 kW	€80
35 < P ≤ 100	€120
P > 100	€180

Impianti alimentati da teleriscaldamento:

<i>SUPERFICIE UTILE</i>	<i>MISURA ONERI PER LE ISPEZIONI</i>
100 mq (o frazione superiore)	€100

Impianti cogenerativi

<i>P (POTENZA NOMINALE UTILE)</i>	<i>MISURA ONERI PER LE ISPEZIONI</i>
Fino a 100 kW	€140
100 < P ≤ 350	€200
P > 350	€280

I versamenti degli oneri previsti per ispezioni agli impianti non autocertificati vanno effettuati sul c.c.p. n. 42946533 – IBAN: IT18A0760114200000042946533 intestato a : Comune di Siena – Ufficio Controllo Impianti Termici – 53100 SIENA con la causale “Versamento oneri ispezione impianto termico”.

Tali oneri dovranno essere corrisposti al Comune di Siena dai responsabili degli impianti da sottoporre ad ispezione entro la data prevista per il controllo.

Ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dovrà essere esibita e consegnata all'incaricato della verifica.

Qualora il responsabile dell'impianto non effettui il pagamento degli oneri richiesti per l'ispezione, il Comune provvederà all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e delle spese aggiuntive sostenute nonché all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 15 comma 5 del D.Lgs. 192/2005.

Le ispezioni di cui al presente comma non sostituiscono e/o integrano a nessun effetto l'obbligo periodico di autocertificazione del rapporto di controllo di efficienza energetica e le attività di manutenzione.

ART. 9

MODALITA' DI INVIO DEI RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA, DELLE SCHEDE DI IMPIANTO E DELLE ALTRE COMUNICAZIONI DA PARTE DEI RESPONSABILI DEGLI IMPIANTI TERMICI

Fatti salvi i casi di immediato pericolo di cui all'art. 4 comma 7, per i quali è fatto obbligo di dare comunicazione immediata al Comune, il manutentore entro 30 giorni dalla data di effettuazione del controllo relativo invia al Comune di Siena il rapporto di efficienza energetica.

Il predetto rapporto deve essere preferibilmente trasmesso in via telematica. Le aziende dovranno pertanto inviare/consegnare con cadenza mensile i tracciati record relativi ai controlli di efficienza energetica redatti. La trasmissione potrà essere effettuata a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica reso disponibile da APEA, oppure con la consegna, con le medesime tempistiche sopra indicate, di un cd rom presso gli uffici di APEA.

Ai fini dell'autocertificazione, ad ogni trasmissione/consegna di tracciati relativi ai Rapporti di controllo di efficienza energetica, le ditte dovranno allegare copia della ricevuta di versamento, anche cumulativo, effettuato per il pagamento dei contributi previsti all'art. 8 comma 1 del presente disciplinare.

Fatte le opportune verifiche sui tracciati ricevuti, APEA comunicherà alle ditte l'esito delle stesse; in caso positivo, rilascerà apposita ricevuta attestante la validità delle autocertificazioni consegnate, altrimenti chiederà alle ditte le necessarie integrazioni, in carenza delle quali i rapporti pervenuti non saranno ritenuti validi ai fini dell'autocertificazione.

Sino al 30.06.2016 le aziende di manutenzione con comprovate difficoltà nel procedere all'invio telematico delle autocertificazioni possono consegnare le stesse in formato cartaceo. In tali casi i rapporti di controllo di efficienza energetica dovranno essere consegnati, sempre entro trenta giorni dalla loro stesura, presso gli uffici di APEA con la ricevuta recante l'attestazione del pagamento degli oneri nella misura prevista all'art. 8. I rapporti di controllo tecnico sprovvisti o non corredati della ricevuta del versamento degli oneri nella misura indicata all'art. 8 comma 1 non saranno ritenuti validi ai fini dell'autocertificazione ed il Comune provvederà ad effettuare i controlli addebitando le spese agli utenti.

Secondo l'art. 7 comma tre del Regolamento regionale d'attuazione dell'art. 23 sexies della L.R. 39/2005, *"Le modifiche concernenti il soggetto responsabile dell'impianto sono comunicate all'autorità competente:*

- a) A cura del nuovo responsabile, entro dieci giorni lavorativi, se tale modifica è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o di un nuovo responsabile di condominio;*
- b) A cura del nuovo responsabile, entro trenta giorni lavorativi, se tale modifica è dovuta al subentro di un nuovo proprietario od occupante;*
- c) A cura del terzo responsabile, entro due giorni lavorativi, in caso di sua revoca, rinuncia o decadenza ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.P.R. 74/2013".*

Ai fini di agevolare i predetti adempimenti, con il presente disciplinare si adottano i seguenti modelli:

- 1) Mod. 1 – Comunicazione di variazione del responsabile dell'impianto termico*
- 2) Mod.2 - Comunicazione di nomina/cessazione del terzo responsabile;*
- 3) Mod. 3 – Comunicazione di nomina/cessazione da amministratore di condominio.*

Tali modelli, ricorrendone i presupposti, dovranno pervenire a cura del responsabile dell'impianto termico o di un suo delegato ad APEA nei termini appena specificati.

Dovrà inoltre essere inviata ad APEA, entro 30 giorni lavorativi dalla data della prima accensione, la scheda identificativa dell'impianto di cui all'art. 8, comma 9 del Regolamento regionale.

Art. 10

MODALITA' DI COMPILAZIONE DEI RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA

Il rapporto di controllo di efficienza energetica deve riportare le generalità del responsabile dell'impianto termico che normalmente corrisponde al titolare della fornitura di combustibile.

Nel caso in cui non vi sia corrispondenza tra il soggetto titolare della fornitura ed il responsabile dell'impianto, le ditte manutentrici, nella compilazione dei rapporti di controllo, devono comunque indicare le generalità di entrambi i soggetti. In alternativa potranno allegare al rapporto di controllo tecnico una copia dell'ultima fattura di fornitura di combustibile per l'impianto controllato.

Nel caso che il manutentore rediga il rapporto tecnico ad un nominativo diverso dal titolare della fornitura, senza allegare copia dell'ultima fattura di fornitura di combustibile, è previsto a suo carico l'addebito di oneri aggiuntivi nella misura di 20 € per ogni rapporto di controllo riportante nominativi errati da effettuarsi tramite versamento sul c.c.p. n. 42946533 – IBAN: IT18A0760114200000042946533 intestato a : Comune di Siena – Ufficio Controllo Impianti Termici – 53100 SIENA con la causale "Rimborso oneri per errata compilazione autocertificazione".

Il versamento dell'addebito regolarizza a tutti gli effetti il rapporto di controllo tecnico e serve al recupero dei costi amministrativi sostenuti per la gestione del catasto degli impianti termici e delle verifiche di competenza del Comune.

Art.11

REQUISITI ED OBBLIGHI PER I VERIFICATORI DI APEA

I tecnici preposti ai controlli hanno l'obbligo di eseguire dette operazioni sull'impianto termico attenendosi alla normativa vigente e verificando, al contempo, il rispetto delle norme di sicurezza.

Questi saranno responsabili della esatta conformità dell'attrezzatura e della strumentazione impiegata alle prescrizioni di legge vigenti, ed in particolare della loro esatta taratura.

Il mancato rispetto dei limiti di legge e comunque ogni difformità dell'impianto riscontrato in sede di controllo dovrà essere riportato nel "Rapporto di prova" che dovrà essere redatto in triplice copia.

APEA s.r.l. deve garantire l'invio al Comune di Siena di una copia dei "Rapporti di prova" relativa ai controlli effettuati sugli impianti termici.

I tecnici incaricati devono segnalare nel rapporto di controllo le situazioni non conformi alla normativa vigente.

Qualora le difformità riscontrate siano tali da far supporre un rischio immediato, nel rapporto rilasciato all'utente dovrà essere indicato il divieto assoluto di utilizzo dell'impianto. In tali casi il tecnico incaricato dovrà darne immediata comunicazione al Comune di Siena ed a tutti i soggetti competenti all'adozione delle misure cautelari necessarie.

Il tecnico incaricato sarà responsabile di qualsiasi fatto doloso o colposo prodotto dallo stesso, dei possibili danni causati agli utenti o terzi conseguenti ad una errata modalità di svolgimento dei controlli e da non veritiere indicazioni delle inadempienze, anche se imputabili al cattivo funzionamento delle apparecchiature e delle strumentazioni utilizzate durante i controlli.

APEA si impegna ad applicare e far applicare dai propri tecnici tutte le leggi e le normative di riferimento, anche riguardo agli obblighi previsti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in vigore al momento dell'esecuzione dell'operazione di controllo sull'impianto termico, avendo

peraltro cura di aggiornarsi sulle eventuali nuove disposizioni legislative e normative inerenti la procedura di controllo degli impianti termici che dovessero essere successivamente emanate.

I tecnici di APEA, inoltre, nell'esercizio delle funzioni connesse al controllo degli impianti termici svolgono la funzione di incaricato di pubblico servizio per conto del Comune di Siena.

Il controllo non potrà essere effettuato nel caso sia negato il consenso all'ingresso nei locali da parte degli aventi titolo agli stessi o nel caso che il tecnico incaricato rilevi situazioni irregolari che lo potrebbero esporre a rischi personali. In tali casi sarà data immediata comunicazione al Comune, all'Autorità di Pubblica Sicurezza ed al Gestore della rete di adduzione del gas laddove esistente.

I tecnici incaricati sono tenuti ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze, documenti od altro di cui potessero avere comunicazione o dovessero prendere conoscenza nello svolgimento delle attività connesse ai controlli degli impianti termici

Art.12

SANZIONI, DIFFIDE ED ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE ISPEZIONI

Nel caso in cui il Comune di Siena, nell'ambito delle attività di accertamento documentale o a seguito dell'attività ispettiva, appuri che il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità non abbia ottemperato alla effettuazione dei controlli così come previsti dalla normativa in vigore e dal presente disciplinare, provvederà alla applicazione della sanzione amministrativa da 500 € a 3000 €, ai sensi dell'art. 15 – 5° comma del D.Lgs. 192/2005.

Nel caso in cui l'operatore incaricato del controllo e manutenzione non ottemperi a quanto stabilito dall'art. 7 – 2° comma del D.Lgs. 192/2005, il Comune di Siena provvederà alla applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 15 – 6° comma del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. con un minimo di Euro 1.000,00 ed un massimo di Euro 6.000,00 dandone immediata comunicazione alla C.C.I.A.A. di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

In caso di ispezione con esito negativo il tecnico di APEA dovrà riportare nel rapporto di controllo specificatamente tutti i parametri risultanti non conformi. Fermo restando quanto previsto in caso di pericolo grave ed immediato dal precedente art. 11, al responsabile dell'impianto risultato non in regola, per la messa a norma dell'impianto il Comune concederà un lasso di tempo commisurato in modo direttamente proporzionale alla complessità dell'intervento da eseguire ed inversamente alla pericolosità dell'anomalia riscontrata. Ad intervento eseguito il responsabile dell'impianto dovrà consegnare o inviare al gestore apposita ed idonea documentazione comprovante l'avvenuta messa a norma dell'impianto (nuovo "Rapporto di Controllo Tecnico" timbrato e firmato dalla ditta manutentrice e dal responsabile dell'impianto). Decorsi i termini stabiliti ed in assenza della documentazione comprovante gli interventi richiesti di cui sopra, il Comune di Siena provvederà ad irrogare la sanzione ai sensi dell'art. 15 comma 5 del D.Lgs. 192/2005 nella misura da Euro 500,00 a Euro 3000.

Resta inteso che, ai sensi dell'art. 31 comma 3 della L.10/91 e dell'articolo 16 comma 6 del d.lgs. 164/00, assieme alle sanzioni citate, il Comune di Siena, in caso di non conformità dell'impianto termico o di un reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto termico a consentire i controlli, si avvarrà della facoltà di chiedere all'impresa di distribuzione del gas di sospendere immediatamente la fornitura stessa e/o di attivare altri interventi anche da parte del Comune nel cui territorio è installato l'impianto e dell'Autorità di Pubblica Sicurezza ai fini dell'immediata disattivazione dell'impianto termico.

Art. 13

CATASTO COMUNALE DEGLI IMPIANTI TERMICI

Ai fini della implementazione del catasto comunale degli impianti termici la L.R. 39/2005

prevede per i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici l'obbligo di comunicare agli enti competenti, con cadenza annuale, le informazioni relative all'ubicazione ed alla titolarità di tutti gli impianti riforniti in un arco annuale di riferimento. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria sino ad un massimo di 6000,00 euro.

Art.14

RINVII

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Disciplinare, si rimanda al Regolamento regionale di attuazione dell'art. 23 sexies della Legge regionale n. 39/2005, alle linee guida da questo previste all'art. 17, nonché al D.Lgs. 192/2005 e s.m.i..